



# **COMUNE DI SALARA**

**Provincia di Rovigo**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Delibera del C.C. n° 49 del 26.11.2007

**MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. 57 DEL 24.11.2009**

## **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

### **Art. 1.**

A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

### **Art. 2.**

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

### **Art. 3.**

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

#### **Art. 4.**

I registri indicati nell'art. 3 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 5.**

Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### **Art. 6.**

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

#### **Art. 7.**

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

#### **Art. 8.**

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche.

È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### **Art. 9.**

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo ventennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di venti anni.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

#### **Art. 10.**

Nell'area di cui all'articolo precedente non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari Comuni o di sepolture private;
- b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **Art. 11.**

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

#### **Art. 12.**

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **INUMAZIONI**

### **Art. 13.**

Ogni cimitero deve avere campi destinati all'inumazione ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.

### **Art. 14.**

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

In sostituzione del cippo può essere autorizzata l'installazione di una lapide e/o di un copritomba; in quest'ultimo caso il posizionamento deve avvenire solo dopo l'asestamento del terreno sovrastante e la superficie occupata non potrà invadere lo spazio destinato ai vialetti che separano le sepolture.

Sul cippo, a cura del Comune, o su altro manufatto, a cura di chi richiede l'autorizzazione, deve essere fatta indicazione anche del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 15.**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 16.**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi di fognatura destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### **Art. 17.**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di

metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

#### **Art. 18.**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 19.**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## TUMULAZIONI

### Art. 20.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Per le nuove costruzioni devono essere garantite misure di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza di 2.25 ml, di larghezza di 0.75 ml e di altezza di 0.70 ml.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Lo spessore della chiusura deve essere sottratto dal calcolo dell'ingombro.

### Art. 21.

Nelle aree destinate alla costruzione di sepoltura privata, considerata la consuetudine locale, è consentita la sepoltura mediante tumulazione in loculi sotterranei denominati lisei o tombini.

La concessione di tali loculi sotterranei, costruiti in opera muraria ed intonacati in cemento, chiusi ermeticamente e tali che la struttura sia impermeabile ai gas e ai liquidi, secondo le norme del precedente art. 20, può essere fatta per la costruzione di un solo liseo o di due lisei sovrapposti atti a ricevere separatamente una o due salme

L'area per la costruzione di detti loculi sotterranei avrà una lunghezza di ml 2.70, una larghezza di ml 1.30 e la profondità massima di ml 1.50 in modo tale che a costruzione finita il manufatto sia appena al di sotto del livello del terreno ed ogni posto avrà una superficie di mq 3.50.

#### **Art. 22.**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **CREMAZIONI**

#### **Art. 23.**

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco; il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia e deve essere approvato dal Consiglio comunale.

#### **Art. 24.**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R.10 settembre 1990, n°285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma che per la destinazione delle ceneri di cui al successivo art. 25 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri",oltrechè nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1 Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

#### **Art. 25.**

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### **Art. 26.**

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in



tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Art. 27.**

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionanti più facilmente raggiungibili, previa la stipula di accordi con i gestori dei medesimi.

### **SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

#### **Art. 28.**

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, aree di inumazione per singoli o campi per inumare famiglie e collettività; in quest'ultimo caso i campi dovranno essere dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

#### **Art. 29.**

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 5 e seguenti.

#### **Art. 30.**

Le concessioni previste dall'art. 28 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Al termine della concessione il concessionario o gli aventi diritto devono retrocederla al comune libera da salme o resti mortali.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 31.**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

### **Art. 32.**

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

## **CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **Art. 33.**

L'assegnazione delle concessioni per le sepolture private avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

In caso di obiettiva difficoltà di assegnazione per ordine progressivo è consentita, in deroga, la possibilità di scelta da parte del richiedente.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

### **Art. 34.**

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, ogni atto contrario è nullo di diritto fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Qualora la famiglia sia intenzionata a tumulare la salma in loculi e non siano disponibili loculi liberi per la tumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la tumulazione della salma in un loculo o in tomba di famiglia liberi già concessionati purché il concessionario dichiari per iscritto il proprio consenso a titolo non oneroso.

La sepoltura di cui al comma precedente è da intendersi provvisoria e non produce alcun effetto sulla concessione originaria; qualsiasi tumulazione provvisoria non può protrarsi per un periodo superiore a mesi 24, pena la decadenza della concessione originaria; le tumulazioni provvisorie devono essere annotate anche su un apposito registro da conservare a cura del servizio di custodia.

### **Art. 35.**

La manutenzione delle sepolture private è onere dei concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- b) l'ordinaria pulizia,
- c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

### **Art. 36.**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Le concessioni cimiteriali, ivi comprese quelle rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1976 n° 803, conservano altresì la loro efficacia in favore degli eredi legittimi dei concessionari originari e verranno rilasciate in base alle norme del presente regolamento e per quanto riguarda la loro durata si evidenzia che:

- le concessioni d'uso di aree cimiteriali rilasciate fino al 1976, aventi durata perpetua, verranno volturate a nome degli eredi legittimi e avranno durata di 99 anni dalla data di sottoscrizione della concessione per voltura o dall'entrata in vigore del presente regolamento se le concessioni originarie hanno in tale data già maturato i requisiti per essere volturate;
- le concessioni rilasciate dopo il 1976 manterranno in sede di voltura la loro originaria durata.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 33 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro mesi 12 dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di anni dieci senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di voltura della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza per presunzione di abbandono; in sede di prima applicazione il termine decennale decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nell'ipotesi di accertata impossibilità di produrre l'atto formale di concessione e neppure il Comune sia stato in grado di reperire formale documentazione riguardante l'avvenuto rilascio della concessione d'uso dell'area cimiteriale, l'erede dovrà attestare mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, che sia avvenuto il rilascio di autorizzazione alla concessione del terreno indicando l'epoca, l'antenato concessorio e la superficie che questi era stato autorizzato ad occupare, sia la sua qualità di erede legittimo più prossimo; in quest'ultimo caso spetta al Comune stabilire se gli elementi forniti abbiano il carattere dell'attendibilità e consentano di dedurre con sufficiente certezza la sussistenza, in capo al richiedente, del requisito necessario.

### Art. 37.

~~Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando: a) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti; c) la salma sia trasferita in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero; d) la salma sia trasferita in altra sede in altro cimitero;~~

~~Nei casi di cui ai punti a), b) e c) spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma:-~~

- ~~• per concessioni perpetue o di durata residua superiore ad anni 30, in misura pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia;~~
- ~~• per altre concessioni a tempo determinato, in misura pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione calcolato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.~~

~~Nel caso in cui un liseo sia stato costruito da meno di anni 10 al concessionario spetterà un rimborso nella misura massima di 1/2 della tariffa in vigore per la cessione del manufatto da parte del comune; la misura del rimborso sarà stabilita dal responsabile del servizio in base alle condizioni di conservazione del manufatto; la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.~~

### **MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 57 DEL 24.11.2009**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando: a) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti; c) la salma sia trasferita in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero; d) la salma sia trasferita in altra sede in altro cimitero;

Nei casi di cui ai punti a), b) e c) spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

### Art. 38.

~~Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.-~~

~~In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:~~

- ~~• per concessioni perpetue, in misura pari ad 2/3 della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;~~
- ~~• per concessioni di durata residua superiore ad anni 30, in misura pari ad 1/2 della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;~~
- ~~• per concessioni a tempo determinato, in misura pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione calcolato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.~~

~~Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso non viene riconosciuto alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.~~

#### **MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 57 DEL 24.11.2009**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso non viene riconosciuto alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 39.**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario

#### **Art. 40.**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) per le fattispecie previste dai commi 8 e 9 dell'art. 36 del presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d), e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

#### **Art. 41.**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 42.**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art. 43.**

Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

#### **Art. 44.**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **Art. 45.**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 46.**

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati e smaltiti a carico e spese del richiedente dell'operazione cimiteriale: saranno da ritenersi quindi di proprietà dello stesso richiedente.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio del Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune

#### **Art. 47.**

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

#### **Art. 48.**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 49.**

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento

#### **Art. 50.**

Il prodotto di risulta delle operazioni di estumulazioni, quali avanzi di indumenti, capelli, resti lignei, casse, ecc. saranno da considerarsi come “rifiuti urbani”.

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 51.**

Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedentemente in vigore è abrogato.

È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 52.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 53.**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



**TARIFFE DI CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI**

Tipo di concessione	Durata in anni	Tariffa	
		Aree	Manufatto
Campo Inumazione	20	<b>100 €</b>	-
Tumulazione in liseo 1 salma	30	300 €	600 €
Tumulazione in liseo 2 salme	30	600 €	1000 €
Tumulazione in loculi I-II-III fila	30		1800 €
Tumulazione in loculi IV fila	30		1600 €
Ossari	50		150 €
Aree per cappelle di famiglia	99	200 €/m <sup>2</sup>	

**In neretto le proposte di nuove tariffe di concessione**

**TABELLA ESPLICATIVA DEI RIMBORSI DELLE CONCESSIONI RINUNCIATE**

Durata residua concessione	AREA per liseo	LOCULI I-II-III fila	LOCULI IV fila
perpetua	-	1200.00	1066.67
>30	300.00	900.00	800.00
30	300.00	900.00	800.00
29	290.00	870.00	773.33
28	280.00	840.00	746.67
27	270.00	810.00	720.00
26	260.00	780.00	693.33
25	250.00	750.00	666.67
24	240.00	720.00	640.00
23	230.00	690.00	613.33
22	220.00	660.00	586.67
21	210.00	630.00	560.00
20	200.00	600.00	533.33
19	190.00	570.00	506.67
18	180.00	540.00	480.00
17	170.00	510.00	453.33
16	160.00	480.00	426.67
15	150.00	450.00	400.00
14	140.00	420.00	373.33
13	130.00	390.00	346.67
12	120.00	360.00	320.00
11	110.00	330.00	293.33
10	100.00	300.00	266.67
9	90.00	270.00	240.00
8	80.00	240.00	213.33
7	70.00	210.00	186.67
6	60.00	180.00	160.00
5	50.00	150.00	133.33
4	40.00	120.00	106.67
3	30.00	90.00	80.00
2	20.00	60.00	53.33
1	10.00	30.00	26.67